

Egr. Ing.
Giulio Raimondi
Via Giovanni Randaccio 58/B
56123 PISA

Roma, 1/7/2014
Prot. n. 712 PSC_G

**Oggetto: Proposta di incarico per collaborazione coordinata e
continuativa.**

Numero d'ordine: **JP000/2013E005NAZ.COM/2014/111**

Egregio Ingegnere Raimondi,
premessi che

- l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito per brevità denominata "Agenzia") agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo e che i suoi obiettivi prioritari sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori;
- l'Agenzia inoltre contribuisce allo sviluppo e alla competitività del Paese attraverso interventi sul territorio finalizzati a: supportare la Pubblica Amministrazione nella programmazione delle politiche di sviluppo territoriale; accelerare l'innovazione industriale, promuovendo settori strategici e favorendo le sinergie tra il mondo della ricerca e quello industriale; diffondere l'innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione; incrementare la competitività dei territori favorendo la reindustrializzazione e lo sviluppo delle infrastrutture; valorizzare il patrimonio artistico - culturale e riqualificare l'offerta turistica;

pag. 1 di 11

- L'Agenzia, ed in particolare la funzione Competitività e Territori, assicura la promozione, lo sviluppo e la progettazione di nuovi programmi e progetti finalizzati alla competitività, all'innovazione e alla ricerca per la crescita del sistema economico ed il rafforzamento della PA. In particolare, nell'ambito del Progetto "Supporto alla definizione e attuazione delle politiche regionali di ricerca e innovazione (Smart Specialisation Strategy)" finanziato nell'ambito del PON GAT 2007-2013, Asse I "Azioni di supporto alla programmazione unitaria", Obiettivo operativo I.4, assicura l'assistenza e il supporto alle Amministrazioni Centrali e Regionali nella definizione ed attuazione delle strategie di specializzazione Intelligente;
- Ella svolge professionalmente attività di consulenza specialistica in materia di analisi di titoli di Proprietà industriale e brevetti e si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico a collaborare con l'Agenzia;
- Ella si trova in una delle condizioni previste dall'art. 61 co. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2003 nr. 276 conseguentemente non trova applicazione il capo I del titolo VII del citato D.Lgs. 276/2003;

tutto ciò premesso e facendo seguito ai colloqui ed agli accordi intercorsi, con la presente siamo lieti di proporLe un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

L'incarico sarà regolamentato dalle clausole e condizioni di seguito riportate:

1. Oggetto e natura dell'incarico.

Con il presente contratto Le viene conferito l'incarico di collaborare a supporto della funzione Competitività e Territori dell'Agenzia nel progetto "Titoli di proprietà industriale - Smart Specialisation Strategy", per le seguenti attività:

- analisi dei titoli di proprietà industriale, con particolare riferimento ai brevetti, di fonte UIBM, EPO, WIPO;

- identificazione delle aree tecnologiche oggetto dei titoli di proprietà industriale e dei trend tecnologici;
- individuazione delle imprese con maggiore propensione alla tutela della proprietà industriale;
- supporto al gruppo del Progetto nella realizzazione delle proprie attività.

L'incarico conferitoLe ha specifico carattere personale e natura autonoma; esso pertanto non comporta alcun vincolo di subordinazione e, quindi, Ella non sarà sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'Agenzia né a vincoli di presenza e di orario, fermo restando che, per la realizzazione dell'incarico e il conseguimento di un risultato utile, dovrà coordinarsi con le esigenze e l'organizzazione della Società committente. Si tratterà, pertanto, di una collaborazione autonoma, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c, dell'art. 2 co. 26 della L. 8 agosto 1995 nr. 335 e della disciplina fiscale stabilita dal TUIR per i redditi assimilati al lavoro dipendente. Sottoscrivendo il presente incarico Ella dichiara espressamente di essere iscritto in albi professionali e che l'attività da Lei svolta rientra nell'ambito della professione intellettuale per la quale è richiesta l'iscrizione al predetto Albo. Si impegna inoltre a comunicare per iscritto alla società committente ogni variazione in merito.

2. Referente di Contratto.

Ferma restando la Sua autonomia nell'espletamento dell'incarico, che sarà svolto quindi senza alcun vincolo di subordinazione, Ella si impegna a fornire la sua opera con la massima diligenza, in modo imparziale, leale e secondo la migliore pratica professionale. In particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso in conformità alle indicazioni fornite dalla dott. Luigi Gallo della funzione Competitività e Territori che qui Le indichiamo come Suo referente contrattuale. Sarà pertanto predisposta da parte Sua una nota tecnica descrittiva mensile riferita alle attività realizzate e allo stato di avanzamento dei lavori da sottoporre alla verifica e validazione del Suo

pag. 3 di 11



referente del contratto.

Ci riserviamo di modificare il Suo referente contrattuale e, qualora ciò avvenga, gliene daremo comunicazione scritta.

3. Decorrenza e Durata dell'Incarico.

L'incarico si intende conferito a decorrere dal 3 luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014.

Alla scadenza il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza bisogno di preventiva disdetta e con esclusione di qualsiasi tacita proroga o rinnovazione; in conseguenza dello scadere del termine sopra riportato, e della cessazione degli effetti del contratto, il Collaboratore non avrà nulla a pretendere dalla società Committente a motivo della cessazione stessa. La malattia e l'infortunio sono regolati dal Dm 4 aprile 2002 - articolo 1, comma 719, legge 296/2006 - Dm 12 luglio 2007 e Dlgs. 276/2003 - articolo 66.

4. Corrispettivo economico.

Il corrispettivo economico per le Sue prestazioni, viene fissato in un importo totale lordo onnicomprensivo pari a €. 11.000,00 (Euro undicimila/00), che Le sarà versato in rate mensili posticipate di egual valore.

Le Parti convengono che detto corrispettivo risulta proporzionato alla quantità e alla qualità delle attività dedotte nel presente contratto, avendo riguardo anche all'estensione temporale dell'attività stessa.

La malattia e l'infortunio sono regolati dal DM 4 aprile 2002 - articolo 1, comma 719, legge 296/2006 - DM 12 luglio 2007 e Dlgs. 276/2003 - articolo 66. La malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione dell'incarico, ma lo sospendono temporaneamente ed alla scadenza su indicata non ne determinano alcuna proroga. Nel caso in cui gli eventi di malattia e di infortunio siano superiori ad un sesto della durata complessiva del contratto sarà nostra facoltà recedere dall'incarico.

Il presente incarico non dà luogo a pretese di rinnovo alla scadenza.

5. Spese sostenute.

Il corrispettivo pattuito all'art. 4 che precede è comprensivo di ogni onere e spesa che Ella sosterrà per l'esecuzione dell'incarico.

6. Recesso.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di 30 giorni di calendario, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il preavviso decorrerà dal giorno della ricezione della comunicazione.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, esercitata da Lei o dall'Agenzia, Ella dovrà far pervenire entro il termine indicato dell'Agenzia e comunque entro 30 gg., tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Resta inteso tra le parti che, in deroga all'art. 2227 c.c., in qualunque caso di recesso del presente contratto di collaborazione, Ella avrà diritto a percepire solo i ratei di corrispettivo maturati sino alla data della predetta cessazione.

7. Cessione.

Il presente incarico viene stipulato intuitu personae. Il venir meno di questa caratteristica comporterà la risoluzione di diritto dello stesso.

8. Risoluzione, cessazione degli effetti del contratto - conseguenze.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., si conviene che in caso di comprovati inadempimenti da parte sua nella esecuzione del presente incarico con particolare riferimento ai punti 1 e 2 e 9 o di cessione della presente scrittura, o di qualsiasi altro fatto di cui si possa configurare una giusta causa di recesso, l'incarico stesso si intende risolto di diritto. Allo stesso modo qualora, a causa di malattia o infortunio Ella si trovi nella impossibilità di eseguire il presente contratto per un periodo di tempo pari o superiore a 30 giorni, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

Ai fini del presente articolo, l'Agenzia Le comunicherà la propria decisione di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la risoluzione opererà dalla data di ricezione della predetta

lettera raccomandata.

In caso di risoluzione del contratto o cessazione degli effetti dello stesso per qualsivoglia causa, l'Agenzia anche in deroga alle normative eventualmente applicabili, sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione nei confronti del Collaboratore delle spese sostenute sino alla data di cessazione degli effetti contrattuali ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a causa degli inadempimenti del Collaboratore.

9. Codice Etico.

Ella si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato dall'Agenzia e reso fruibile sul sito istituzionale <http://www.invitalia.it/site/ita/home/chi-siamo/modello-organizzativo.html> .

Ella si impegna altresì a leggere con attenzione e ad accettare senza riserva alcuna il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia per adeguarsi al decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, che sancisce la responsabilità diretta dell'impresa per determinati reati commessi da amministratori o dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni (Codice Etico).

Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto darà facoltà all'Agenzia di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

10. Riservatezza.

Per la durata del presente incarico e per i cinque anni successivi alla cessazione dei suoi effetti, il Collaboratore non dovrà divulgare a terzi o usare per proprio personale beneficio, o per altro scopo che non sia l'esclusivo beneficio dell'Agenzia, alcuna informazione confidenziale concernente l'attività dell'Agenzia e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa disposizione è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo

pag. 6 di 11

GR ✓

restando che nessuna di tali previsioni impedirà al Collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possano essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi verso l'Agenzia. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

11. Modificazioni.

Il presente contratto potrà essere modificato solamente con il consenso di entrambe le parti risultante da atto scritto.

12. Proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno.

Fermo restando il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva della Agenzia che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o materiale. Resta espressamente inteso tra le Parti che il corrispettivo di cui all'art. 4 del presente contratto comprende anche il compenso per quanto concordato al presente comma.

13. Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

14. Salute e sicurezza luoghi di lavoro.

Ella dichiara di aver ricevuto e compreso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ai sensi pag. 7 di 11

GR L

dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

15. Dichiarazioni su posizione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

Il collaboratore assicura la veridicità delle dichiarazioni rese in merito alla Sua posizione previdenziale ed assistenziale garantendo e riconoscendo che le stesse sono rese in regime di autocertificazione ai sensi di quanto disposto dal T.U. 445/2000. Il collaboratore si obbliga a fornire tutte le informazioni riferite all'iscritto presso Cassa ovvero in merito alla Gestione previdenziale in allegato 1 e forma parte integrante ed essenziale del presente incarico.

Il collaboratore si obbliga ad informare senza indugio la società committente di ogni variazione che dovesse interessare la sua posizione fiscale, previdenziale ed assicurativa. Qualora le dichiarazioni dovessero risultare non veritiere o mendaci, il presente incarico si intenderà risolto di diritto.

16. Rinvio

Le parti, per quanto non espressamente previsto nell'incarico e nei suoi allegati, si richiamano alle norme del Titolo III del codice civile (artt. 2222 e seguenti), relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni vigenti in materia.

17. Posizione fiscale.

La scheda riepilogativa della Sua posizione fiscale e previdenziale è da Lei indicata in allegato 1 e forma parte integrante ed essenziale del presente incarico.

18. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ella si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicando tutte le informazioni riferite al conto corrente dedicato nell' allegato 1.

19. Trattamento dei dati personali – D.Lgs. 196/2003

Desideriamo informarLa che, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale tra Lei e l'Agenzia, trattiamo dati che La riguardano, la cui conoscenza, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso al contratto che ci lega.

Le nostre procedure interne prevedono che i dati siano raccolti in archivi cartacei ed informatici secondo le modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.

I dati che La riguardano vengono trattati per le seguenti finalità:

- 1) finalità connesse e strumentali alle attività professionali svolte a favore della Società;
- 2) finalità connesse a obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie e disposizioni di autorità amministrative.

In particolare, i dati personali in questione, secondo la definizione del D.Lgs. 196/2003 Codice Privacy, concernono:

A. I dati comuni: Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, Suoi dati relativi al lavoro, Suoi dati previdenziali, il Suo curriculum di studi e lavorativo, eventualmente gli estremi del Suo conto corrente bancario (dati comuni)

B. Altri dati personali rientranti, secondo la terminologia della Legge, nella categoria dei dati sensibili, vale a dire quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l'adesione ad un sindacato, l'adesione ad un partito politico. Nel caso per il perseguimento delle finalità sopra indicate dovessimo utilizzare i dati che il D.Lgs. 196/03 qualifica come sensibili, La preghiamo di voler esprimere il Suo consenso nell'allegato al presente contratto.

I suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, ad alcuni soggetti che intervengono nel nostro processo aziendale (ad es. banche): tale trasmissione si rende necessaria per poter gestire il rapporto contrattuale in essere, ma non necessita di alcun consenso da parte Sua.

L'elenco dettagliato di detti soggetti è disponibile presso la sede dell'Agenzia, ed è consultabile rivolgendosi al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati anche tramite lettera al Centro Competenza Privacy.

Le informazioni che La riguardano potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti dell'Agenzia, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla finalità sopra descritte.

I predetti dati non saranno diffusi né sarà comunque effettuato alcun trasferimento all'estero salvo quanto previsto dall'art. 18 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012.

In ogni momento Lei si potrà rivolgere all'Agenzia, Titolare del trattamento, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al medesimo indirizzo o all'indirizzo di posta elettronica centrocompetenzaprivacy@invitalia.it per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 quali il diritto di accesso, di opposizione, di integrazione.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere conosciuto in modo agevole tramite sito web.

20. Norme conclusive

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Tutte le comunicazioni tra le Parti, salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo, dovranno essere inviate:

- se all'Agenzia:
Agenzia nazionale per l'attrazione nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Via Calabria, 46
00187 Roma (RM)
- se al Collaboratore:
Giulio Raimondi
Via Giovanni Randaccio 58/B
56123 PISA

21. Accettazione

In caso di accettazione da parte Sua di tutte le condizioni stabilite nella presente La preghiamo di sottoscrivere per esteso la stessa in maniera chiara e leggibile in calce ed in tutti i punti indicati negli allegati, siglando tutti gli altri fogli e quindi, di restituirla al nostro indirizzo all'attenzione della funzione Segreteria Gestione Risorse Umane e Relazioni Industriali.

In attesa di cortese riscontro ci è gradita l'occasione per porgerLe distinti saluti.

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
- Gestione Risorse Umane e Relazioni Industriali -
Giuseppe Maria Galati

Per accettazione

Giulio Reimondi

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. Cod. Civ. le parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti punti che vengono così espressamente e specificamente approvati: 1 (Oggetto e natura dell'incarico), 3 (Decorrenza e Durata dell'incarico), 4 (Corrispettivo economico), 6 (Recesso), 7 (Cessione), 8 (Risoluzione, cessazione degli effetti del contratto - conseguenze), 12 (Proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno), 13 (Foro competente), 14 (Salute e sicurezza luoghi di lavoro), 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 19 (Trattamento dei dati personali - D.Lgs. 196/2003).

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
- Gestione Risorse Umane e Relazioni Industriali -
Giuseppe Maria Galati

Per accettazione

Giulio Reimondi